

Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 13

(1)

Fino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo art. 14 rimangono ferme le dotazioni organiche vigenti, avuto riguardo al personale camerale di ruolo, in servizio alla data del 1 luglio 1976.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i posti eventualmente messi a concorso ed assegnati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i posti ancora, eventualmente, vacanti alla data stessa è fatto divieto di bandire nuovi concorsi.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.